

COVID-19: GESTIONE DELLA QUARANTENA E DELLA MALATTIA

Provvedimento	Riguarda il periodo trascorso in isolamento con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dei lavoratori dipendenti del settore privato che è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e <u>non è computabile ai fini del periodo di comporto.</u>
Definizioni	<u>Quarantena con sorveglianza attiva</u> : persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa (art. 1, co. 2, lett. h, DL 6/2020) <u>Permanenza domiciliare fiduciaria</u> : persone che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico (lett. i dello stesso articolo), come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità
Lavoratori beneficiari	Lavoratori dipendenti
Certificazione	E' necessario il certificato del medico curante il quale dovrà riportare gli estremi del provvedimento dell'Autorità che ha dato origine alla quarantena; Il Decreto Cura Italia ha disposto che devono considerarsi validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, anche in assenza dell'indicazione da parte del medico curante degli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica. Il Decreto Rilancio posticipa al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.
Riferimento in Associazione	Se azienda con servizio paghe: Area consulenza del lavoro Solo associato: Area Politiche del Lavoro e Contrattazione
Principali riferimenti normativi	Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 Legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia); D.L. n. 6/2020 (art. 1, co. 2)